
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DI "MESSA IN SICUREZZA DEL QUARTIERE MATTEOTTI IN AULLA (MS). ULTERIORI DEMOLIZIONI".

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Codice Identificativo Gara (CIG): 9440906218

Codice Unico Progetto (CUP): J63C18000070001

Art. 1

Oggetto

Le prestazioni da eseguirsi a cura del soggetto affidatario, ai sensi degli articoli 24, comma 1, e 101 del D. Lgs. n. 50/2016, e dell'articolo 92 del D.Lgs. n. 81/2008, sono quelle relative **alle attività di Progettazione Preliminare, Definitiva, Progettazione Esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché di redazione del certificato di regolare esecuzione per l'intervento denominato "Messa in sicurezza del Quartiere Matteotti in Aulla (MS). Ulteriori demolizioni".**

Le prestazioni richieste comprendono anche i necessari rilievi dei manufatti per la definizione dell'intervento e un piano di monitoraggio atto ad inquadrare l'intervento all'interno del contesto ambientale in cui si andrà a operare.

L'incaricato dovrà produrre una Relazione di monitoraggio ambientale relativa alle operazioni di demolizione.

Il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (di seguito: Capitolato) fornisce le indicazioni tecniche da seguire durante lo svolgimento delle prestazioni richieste, come meglio specificato negli articoli che seguono.

Art.2

Durata dell'incarico

La durata dell'incarico è stimata per quanto riguarda la fase di progettazione complessivi 155 giorni naturali e consecutivi, come di seguito articolati:

- per la progettazione preliminare numero 35 giorni naturali e consecutivi, dall'ordine di esecuzione del RUP;
- per la progettazione definitiva numero 60 giorni naturali e consecutivi, dall'ordine di esecuzione del RUP;
- per la progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione n. 60 gg naturali e consecutivi, dalla data di invio del verbale della Conferenza dei Servizi Decisoria sul Progetto Definitivo con allegate le prescrizioni per la redazione del Progetto Esecutivo.

Per quanto riguarda la fase di Direzione Lavori e di Coordinamento delle Sicurezza in fase di Esecuzione la durata dell'incarico sarà stabilita nel cronoprogramma dell'intervento redatto a seguito della progettazione di cui sopra, stimabile comunque in circa n. 180 gg, decorrenti decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

Con riferimento alla redazione del certificato di regolare esecuzione, lo stesso dovrà essere emesso nei termini di cui all'art.

I suddetti termini saranno interrotti solo con atto scritto motivato da parte della Stazione Appaltante, derivanti da previsioni normative, da eventuali provvedimenti dell'autorità amministrativa, oppure in relazione a specifiche esigenze di carattere tecnico connesse allo svolgimento dei servizi.

Il termine di cui trattasi pertanto resta sospeso dalla data del verbale di sospensione e riprende a decorrere dall'emissione del verbale di ripresa o altro ordine scritto della Stazione Appaltante.

Art. 3

Gruppo di lavoro e personale per l'esecuzione del servizio

Le attività oggetto del presente Capitolato devono essere eseguite dall'affidatario mediante le figure professionali abilitate e nominativamente indicate nella documentazione di gara.

L'incaricato, per le prestazioni relative alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dovrà indicare un nominativo di un professionista, in possesso dei necessari requisiti, che possa svolgere tale prestazioni in caso di temporanea impossibilità dell'incaricato di prestare la propria attività.

Art. 4

Descrizione delle prestazioni

Il **progetto preliminare** costituisce il primo livello di progettazione previsto dal comma 1 dell'art 23 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come esplicitato nei commi 5 e 6, nelle more dell'approvazione del regolamento attuativo previsto al comma 3, dalle disposizioni del D.P.R. n. 207/2010.

Le relazioni specialistiche e le relative tavole grafiche esplicative devono essere sottoscritte da professionisti in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, definiti dalle specifiche normative di settore.

Il progetto dovrà quindi individuare la miglior soluzione progettuale che risponda alle esigenze della stazione appaltante e soddisfi gli interessi pubblici sottesi alla realizzazione dell'opera.

Il progettista incaricato dovrà produrre i seguenti elaborati:

- a) Relazioni, planimetrie, elaborati grafici;
- b) Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto;
- c) Piano particellare preliminare delle aree e rilievo di massima degli immobili;
- d) Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

Il **progetto definitivo** costituisce il secondo livello di progettazione previsto dal comma 1 dell'art 23 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come esplicitato nel comma 7, nelle more dell'approvazione del regolamento attuativo previsto al comma 3, dalle disposizioni del D.P.R. n. 207/2010.

Le prestazioni professionali richieste dovranno essere sviluppate con i contenuti di cui agli articoli da 23 a 43 del D.P.R. n. 207/2010 ed il Progetto Esecutivo sarà predisposto nel pieno rispetto del progetto definitivo.

Le relazioni specialistiche e le relative tavole grafiche esplicative devono essere sottoscritte da professionisti in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, definiti dalle specifiche normative di settore.

Oltre a quanto espressamente previsto dalle norme, si precisano i seguenti elementi:

- il progetto definitivo dovrà contenere tutti gli elaborati necessari per permettere all'Amministrazione di richiedere l'indizione della Conferenza dei Servizi e consentirne la successiva chiusura con esito positivo. In particolare i progettisti dovranno:

- svilupparlo secondo i contenuti minimi disciplinati dagli articoli dal 24 al 32 del D.P.R. n. 207/2010, nelle more dell'approvazione del D.M. previsto all'art. 23, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, salva diversa motivata determinazione del responsabile del

procedimento ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. n. 207/2010, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione;

- effettuare, a richiesta, la presentazione del progetto in formato Microsoft Power Point e partecipare alla sua illustrazione ad altri soggetti.

Il progettista incaricato dovrà produrre i seguenti elaborati:

- a) relazione generale;
- b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche, relazione sulle modalità di demolizione;
- c) rilievi planoaltimetrici dei manufatti da demolire con eventuale indicazione di materiali da assoggettare a particolari modalità di smaltimento (cemento-amianto, cisterne, ecc;)
- d) elaborati grafici;
- e) calcoli delle strutture (ove necessari: es. manufatti provvisori, puntelli, ecc.);
- f) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze con eventuali utenze e/o servizi pubblici;
- g) piano particellare di esproprio;
- h) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- i) computo metrico estimativo;
- l) Indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza;
- m) Quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza;
- n) Elaborati necessari alla variante urbanistica (escluso eventuali relazioni geologiche), oltre a tutti gli eventuali elaborati che dovessero risultare necessari in ragione alla natura dell'opera.

Le relazioni specialistiche e le relative tavole grafiche esplicative devono essere sottoscritte da professionisti in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, definiti dalle specifiche normative di settore. Degli elaborati prodotti è responsabile verso l'amministrazione, il soggetto designato come Coordinatore per la Progettazione Definitiva.

Relativamente al **progetto esecutivo**, esso dovrà, sulla base dell'art 23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, essere redatto in conformità al progetto definitivo, determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, dovrà essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, e dovrà essere corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita. In particolare i progettisti dovranno:

- svilupparlo secondo i contenuti minimi disciplinati dagli articoli dal 33 al 43 del

D.P.R. n. 207/2010,

- procedere agli eventuali aggiornamenti del Progetto stesso che dovessero rendersi necessari a seguito della Conferenza dei Servizi a cui verrà sottoposto il Progetto Definitivo o il Progetto Esecutivo stesso,

- procedere alla puntuale risposta alle osservazioni emerse in fase di verifica del Progetto Esecutivo, provvedendo alle eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie per completare la fase stessa di Verifica,

- svilupparlo secondo i contenuti minimi disciplinati dagli articoli dal 33 al 43 del D.P.R. n. 207/2010, nelle more dell'approvazione del D.M. previsto all'art. 23, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. n. 207/2010, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione,

- effettuare, a richiesta, la presentazione del progetto in formato Microsoft Power Point e partecipare alla sua illustrazione ad altri soggetti.

Gli elaborati progettuali, dovranno essere sviluppati secondo i contenuti minimi disciplinati dagli articoli dal 33 al 43 del D.P.R. n. 207/2010.

Il progettista incaricato dovrà produrre i seguenti elaborati:

- a) relazione generale;
- b) relazioni specialistiche;
- c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, anche provvisorie, e delle eventuali opere di ripristino ambientale;
- d) piano di smaltimento di eventuali rifiuti pericolosi (es. cemento-amianto, ecc.)
- e) calcoli esecutivi delle strutture (ove necessari);
- f) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti (qualora necessario);
- g) piano di sicurezza e di coordinamento di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, fascicolo dell'opera (ove fosse necessario) e quadro di incidenza della manodopera;
- h) computo metrico estimativo e quadro economico;
- i) cronoprogramma;
- l) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
- m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
- n) piano particellare di esproprio.

oltre a tutti gli eventuali elaborati che dovessero risultare necessari in ragione alla natura dell'opera.

Gli incarichi conferiti devono essere espletati nel pieno e puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008, nel D.Lgs. n. 50/2016, nel D.P.R. n. 207/2010, nel Capo III della L.R. n. 38/2007 e nel decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018.

In particolare, le prestazioni da eseguire sono descritte qui di seguito.

Il direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, tenendo conto delle disposizioni del Responsabile del Procedimento e sotto la supervisione dello stesso

- effettua il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto, al Capitolato e al contratto;
- ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto;
- ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti;
- verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'Appaltatore e dell'eventuale subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- cura la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificando e aggiornando i contenuti a lavori ultimati;
- presenta settimanalmente al responsabile del procedimento un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni, con i seguenti contenuti: 1) valutazione dell'andamento tecnico-economico dei lavori con valutazioni e considerazioni, in particolare, sulla produttività dell'impresa, evidenziando eventuali difficoltà o ritardi; 2) la descrizione dello stato delle opere al momento della maturazione dell'importo dello stato di avanzamento lavori; 3) lo stato di corrispondenza economico tra le opere effettivamente eseguite e gli importi previsti nel computo metrico estimativo; 4) corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori;
- in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori agisce ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016;

-
- comunica al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori e, se si riferiscono a fatti, redige processo verbale delle circostanze contestate in contraddittorio con l'appaltatore;
 - tiene i rapporti con i soggetti gestori dei servizi a rete, delle strade comunali, provinciali e regionali, nonché con le proprietà private;
 - provvede alla segnalazione al responsabile del procedimento dell'inosservanza, da parte dell'appaltatore dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - archivia su supporto informatico in formato standardizzato, corredato dell'eventuale documentazione fotografica, tutte le comunicazioni e gli atti di competenza dell'ufficio di Direzione Lavori e li mette in condivisione con l'Amministrazione in tempo reale per la predisposizione degli eventuali atti conseguenti;
 - si rende disponibile a partecipare a riunioni e ricognizioni indette dall'Amministrazione o dai soggetti gestori delle reti infrastrutturali o dei servizi a rete, qualunque sia la sede di svolgimento, senza pretendere rimborsi spese aggiuntivi;
 - a lavori ultimati, produce i documenti finali di sua spettanza, relativi all'opera eseguita, aggiornati in conseguenza delle eventuali varianti o soluzioni esecutive che si siano rese necessarie in fase di esecuzione dei lavori.

Il coordinatore per l'esecuzione deve:

- verificare e assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) assicurando la coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento (PSC), nonché adeguare quest'ultimo ed il fascicolo di cui all'art.91, comma 1, lett.b), del D.Lgs. n. 81/2008 all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere e verificare altresì che le stesse adeguino, se necessario, i rispettivi POS;
- redigere i documenti richiesti dalla normativa, comprese le eventuali integrazioni che si rendono necessarie;
- partecipare a riunioni, conferenze, ecc. che si rendono necessarie per il raccordo con la direzione lavori, per l'approvazione di atti, o su istanza degli enti competenti senza pretendere rimborsi spese aggiuntivi;

-
- assicurare un'adeguata informativa sui rischi connessi alle lavorazioni al personale operante in cantiere, con particolare attenzione ai rischi derivanti dalla presenza delle reti autostradali e ferroviarie nonché delle relative infrastrutture, e delle eventuali interferenze;
 - organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
 - verificare il rispetto di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
 - segnalare al committente od al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese interessate, le inosservanze delle norme in materia di sicurezza nei cantieri e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
 - comunicare all'Asl competente ed alla Direzione Provinciale del Lavoro, nei casi in cui il committente od il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, le inosservanze delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, di cui al punto precedente;
 - sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
 - assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105, comma 17, del D.Lgs. n. 50/2016;
 - redigere (settimanalmente) il report delle attività svolte in cantiere, evidenziando eventuali criticità emerse delle quali deve tempestivamente informare il responsabile del procedimento;
 - produrre, a lavori ultimati, i documenti finali di sua spettanza relativi all'opera eseguita aggiornati in conseguenza delle varianti o soluzioni esecutive che si siano rese necessarie in fase di esecuzione dei lavori;
 - curare, in collaborazione con il direttore dei lavori ed il responsabile del procedimento, tutte le comunicazioni che fossero necessarie a evitare o limitare i rischi da interferenze.

Per l'espletamento delle attività di Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione l'incaricato pur non dovendo essere presente in cantiere durante tutto l'arco temporale in cui si svolgono le lavorazioni deve, comunque, assicurare una presenza adeguata in

considerazione dell'entità e della complessità dei compiti che deve svolgere in correlazione alla difficoltà ed entità dei lavori da eseguire.

È comunque compresa nell'incarico l'assunzione di tutte le funzioni e responsabilità attribuite dalle norme vigenti al direttore dei lavori e al coordinatore per l'esecuzione, con particolare riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, indipendentemente dalla presenza di un diretto richiamo alle stesse nel presente Capitolato.

Tra le attività a carico del soggetto aggiudicatario ricade altresì la redazione del certificato di regolare esecuzione, da redigere con le modalità e nei termini di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, nel termine massimo di 30 giorni decorrenti dall'ultimazione delle opere.

Alla chiusura dei lavori l'ufficio di direzione dei lavori dovrà provvedere ad eseguire a propria cura e spese i necessari rilievi, relazioni e modellazioni e fornire all'amministrazione tutti gli elaborati aggiornati allo stato *as built*.

Le prestazioni richieste comprendono anche i necessari rilievi dei manufatti per la definizione dell'intervento e un piano di monitoraggio atto ad inquadrare l'intervento all'interno del contesto ambientale in cui si andrà a operare. L'incaricato dovrà produrre una Relazione di monitoraggio ambientale relativa alle operazioni di demolizione.

Art. 5

Modalità di svolgimento dell'incarico

1. Le prestazioni oggetto del presente appalto prendono avvio con ordine di esecuzione del responsabile del procedimento.
2. Il responsabile del procedimento e il direttore per l'esecuzione impartiscono le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell'esecuzione del servizio, in conformità al D.M. n. 49 del 2018.
3. Le prestazioni richieste nel presente Capitolato, di natura intellettuale, sono infungibili e rigorosamente personali. Ai professionisti incaricati, pertanto, è fatto divieto assoluto di cedere ad altri, in tutto o in parte, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, potendosi valere solo eccezionalmente e sotto la propria direzione e piena responsabilità, ai sensi dell'art. 2232 del Codice Civile, di ausiliari, qualora la collaborazione di questi non sia incompatibile con l'oggetto della prestazione e ne sia informata la Stazione Appaltante.
4. I professionisti incaricati sono obbligati ad utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ex art. 1176, comma 2, c.c., a osservare il canone di buona fede ex art. 1375 c.c. e all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 c.c. e seguenti. Limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente Capitolato, tali soggetti sono altresì obbligati all'osservanza

della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

5. L'Aggiudicatario deve, per quanto necessario, rapportarsi con il direttore per l'esecuzione/responsabile del procedimento, il quale provvederà, nell'ambito delle proprie competenze, a fornire le indicazioni da seguire nello svolgimento delle attività. Le condizioni di svolgimento delle prestazioni elencate nel presente Capitolato, oltre quelle definite dalla normativa vigente, sono integrate da quanto risultante dall'offerta tecnica dell'Aggiudicatario (senza alcun compenso aggiuntivo).

6. I professionisti devono eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici dell'Amministrazione e non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi. In particolare, le attività oggetto del presente appalto dovranno essere espletate in modo da non comportare rallentamenti e/o ritardi.

7. Resta a carico dei professionisti ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni professionali oggetto di incarico, rimanendo essi organicamente esterni ed indipendenti dagli Uffici e dagli organi dell'Amministrazione.

8. I professionisti dovranno verificare, durante l'elaborazione del progetto, che siano soddisfatte eventuali indicazioni da parte degli Enti territorialmente competenti e nel rispetto degli esiti della conferenza dei servizi.

9. I professionisti sono tenuti a riferire periodicamente al direttore per l'esecuzione/responsabile del procedimento sullo stato di attuazione dell'incarico e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del direttore per l'esecuzione, a far presente allo stesso, problemi, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico e a partecipare a riunioni collegiali concernenti l'incarico affidato, indette dal direttore per l'esecuzione, dal responsabile del procedimento, dall'Amministrazione o da altro ente competente.

10. Il direttore dei lavori e il coordinatore per l'esecuzione hanno l'obbligo di trasmettere al responsabile del procedimento ogni atto redatto, fatto redigere o predisposto, sia esso sotto forma di elaborato tecnico, di relazione, di schede o in qualsiasi altra forma o modalità, nel termine stabilito o previsto dalla normativa vigente e, comunque, prima del pagamento dei corrispettivi a saldo.

11. Il direttore dei lavori, pur non dovendo essere presente in cantiere durante tutto l'arco temporale in cui si svolgono le lavorazioni deve, comunque, assicurare una presenza adeguata in considerazione dell'entità e della complessità dei compiti che deve svolgere in correlazione alla

difficoltà ed entità dei lavori da eseguire.

12. Il coordinatore per l'esecuzione, per l'adempimento delle prestazioni di cui al presente Capitolato o, comunque, assegnate dalla legge, dovrà garantire la presenza in tutte le fasi più impegnative dal punto di vista della sicurezza, nella misura occorrente in funzione dei rischi presenti nelle fasi critiche della realizzazione dell'opera secondo il proprio apprezzamento e coerentemente con l'entità e la complessità del cantiere, oltre che con le singole fasi di lavoro.

13. Le presenze di cui ai commi 11 e 12 dovranno essere garantite senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante e saranno registrate in apposito giornale tenuto dal DL e consegnato al responsabile del procedimento mensilmente.

14. La mancata presenza in cantiere del direttore dei lavori, del coordinatore per l'esecuzione nelle fasi significative per lo svolgimento delle loro funzioni potrà essere considerata grave inadempimento e causa conseguentemente di risoluzione contrattuale, come stabilito dall'art. 20 del contratto.

15. Nel caso in cui l'esecutore dei lavori rilevi incompletezze grafiche o descrittive in elaborati progettuali, il DL, sentiti i progettisti e il responsabile del procedimento, fornirà sollecitamente le necessarie precisazioni.

Art. 6

Direzione per l'esecuzione del contratto

Il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione, sono affidate al responsabile del procedimento che riveste, ai sensi dell'art.111 del D.Lgs. n. 50/2016, anche il ruolo di direttore per l'esecuzione del contratto. Il responsabile del procedimento potrà avvalersi di collaboratori, che svolgeranno attività di supporto con particolare riguardo alle prestazioni in fase di esecutiva.

Art.7

Attività di controllo e verifica di conformità

Lo stato di avanzamento delle attività oggetto della prestazione verrà verificato con la frequenza stabilita dal responsabile del procedimento, mediante riunioni congiunte, da tenersi presso la sede dell'Amministrazione, appositamente convocate dal responsabile del procedimento stesso. A tali riunioni parteciperanno il responsabile del procedimento, il direttore per l'esecuzione, il personale costituente l'Ufficio del direttore per l'esecuzione e l'Aggiudicatario. L'Aggiudicatario non potrà chiedere ulteriore compenso per la partecipazione a dette riunioni e per tutti gli oneri ad esse connesse.

Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, si procederà a verifica di conformità, volta a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito dall'Aggiudicatario nel rispetto delle previsioni contrattuali, del presente Capitolato e alle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

La verifica di conformità in corso di esecuzione è effettuata dal responsabile del procedimento/direttore per l'esecuzione ed avviene a seguito:

- dell'approvazione del progetto definitivo;
- dell'approvazione del progetto esecutivo;
- al raggiungimento del 50% dell'importo lavori
- all'approvazione del cre dei lavori.

La comunicazione dell'esito positivo di verifica di conformità in corso di esecuzione assume valenza di certificato di pagamento.

La verifica di conformità definitiva è effettuata dal responsabile del procedimento/direttore per l'esecuzione che rilascia il certificato di regolare esecuzione entro trenta giorni dal termine in cui devono essere completate le prestazioni come indicato nel presente documento.

La verifica di conformità definitiva è avviata entro quindici giorni dall'ultimazione della prestazione e deve essere conclusa entro 60 giorni dall'ultimazione della prestazione.

All'esito dell'attività di verifica il direttore per l'esecuzione del contratto rilascia il certificato di verifica di conformità e lo trasmette per l'accettazione all'Aggiudicatario, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento. All'atto della firma l'Aggiudicatario può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.

Il certificato di regolare esecuzione delle prestazioni sarà emesso dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, nel rispetto dei tempi indicati in precedenza per la fase di progettazione.

Art. 8 Consegna ed esecuzione dei lavori

1. Il direttore dei lavori, previa disposizione del responsabile del procedimento entro il termine di 45 giorni dalla stipula del contratto, comunica all'appaltatore dei lavori il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Effettuato il tracciamento, sono collocati i picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari.

2. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'appaltatore

dei lavori e sottoscritto anche dal responsabile del procedimento e da tale data decorrono i termini per l'esecuzione dei lavori.

3. Qualora l'appaltatore non si presenti senza giustificato motivo nel giorno fissato per la consegna, il direttore dei lavori ne dà comunicazione al responsabile del procedimento e fissa una nuova data per la consegna dei lavori.

4. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza tra il verbale di consegna dei lavori e l'effettivo stato dei luoghi. Il verbale di consegna contiene gli elementi indicati al comma 8 dell'art. 5 del DM n. 49/2018.

5. Il direttore dei lavori procede alla consegna parziale dei lavori nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili.

6. Qualora la consegna sia anticipata rispetto alla stipula del contratto, il processo verbale indica a quali materiali l'appaltatore dei lavori deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'esecutore. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.

7. Il processo verbale è firmato dal direttore dei lavori e dall'appaltatore dei lavori e inviato al responsabile del procedimento.

8. Nel caso di differenze riscontrate tra le condizioni locali e il progetto esecutivo, il direttore dei lavori non procede alla consegna e riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e proponendo i provvedimenti da adottare.

9. Il direttore dei lavori, ai sensi dell'art.6 del DM n.49/2018, esegue tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee e dal Capitolato per l'esecuzione dei lavori oggetto d'intervento, rifiutando in qualunque tempo i materiali che non risultino conformi a tale disciplina.

10. Il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi verifica la presenza delle imprese subappaltatrici autorizzate e dei subcontraenti, i cui nominativi siano stati comunicati alla Stazione Appaltante, controlla che i subappaltatori e i subcontraenti eseguano effettivamente le lavorazioni ad essi affidate, registra le contestazioni dell'appaltatore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore, provvede alla segnalazione al responsabile del procedimento dell'inosservanza delle disposizioni di cui all'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016.

11. La sospensione dei lavori può essere disposta dal direttore dei lavori in tutti i casi previsti dall'art.107 del D.Lgs. n. 50/2016. Il verbale di sospensione dei lavori è inoltrato al responsabile del procedimento entro 5 giorni dalla sua redazione.

12. In caso di sospensione dei lavori il direttore dei lavori esegue visite periodiche al cantiere per accertare le condizioni delle opere e fornisce le disposizioni necessarie a evitare danni sulle

opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori. Non appena siano cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al responsabile del procedimento che dispone la ripresa dei lavori e indica il nuovo termine contrattuale.

13. Il direttore dei lavori con l'ausilio dei direttori operativi, se dal medesimo delegati, compila il giornale dei lavori, i libretti di misura delle lavorazioni, il registro di contabilità, gli stati di avanzamento dei lavori e il conto finale ai sensi dell'art. 14 del DM n.49/2018. Nel conto finale dei lavori dovranno essere indicati, a seguito del certificato di ultimazione dei lavori, gli importi dovuti a saldo all'appaltatore al netto di eventuali detrazioni o penali da applicare.

14. Al direttore dei lavori compete poi la redazione del certificato di regolare esecuzione delle opere, da redigersi nei modi e con i tempi di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 9

Compenso professionale

Il corrispettivo definitivo verrà determinato all'aggiudicazione dell'appalto, in seguito al ribasso formulato in sede di gara.

Nel corrispettivo dell'Aggiudicatario sono comprese le spese sostenute per:

- tutte le modifiche progettuali necessarie per rispondere alla richiesta di integrazioni, risolvere le osservazioni e ottemperare alle prescrizioni richieste a vario titolo in conferenza dei servizi, dagli enti autorizzatori;
- gli adeguamenti progettuali che si rendano necessari a seguito di rapporti di verifica intermedi o di esito negativo della verifica progettuale o di mancata validazione del progetto;
- ispezioni ipotecarie e catastali ed eventuali acquisizioni di mappe catastali;
- per tutti i di tutti i livelli progettuali sviluppati e del "as built" la consegna di n. 2 (due) copie cartacee debitamente sottoscritte, oltre n. 2 (due) copie su supporto informatico (DVD), in formato editabile e in pdf, oltre che copia in firmata digitalmente, oltre alle ulteriori copie cartacee eventualmente necessarie a fini autorizzativi;
- viaggi e le missioni, anche con mezzi propri, necessari all'esecuzione delle prestazioni, nei tempi e nei modi indicati nel presente Capitolato e il raggiungimento del luogo di esecuzione dei lavori;
- i necessari contatti da tenersi con Enti, Organi, Uffici locali, gestori di servizi e sottoservizi;
- l'uso di attrezzature, software e mezzi di calcolo;

-
- la collaborazione con altri professionisti, consulenti esterni o studi tecnici di cui l'Aggiudicatario dovesse avvalersi nell'espletamento dell'incarico;
 - eventuali ulteriori rilievi topografici compresi quelli necessari per la redazione del "as built" che il progettista ritenga necessari, oltre a quelli già consegnati dall'Ufficio;
 - eventuali supplementi di indagini geologiche e geognostiche che il progettista ritenga necessari, oltre a quelli già consegnati dall'Ufficio.
 - la redazione del Certificato di regolare esecuzione;
 - la redazione della relazione di monitoraggio ambientale relativa alle opere di demolizione;
 - rilievi dei manufatti per la definizione dell'intervento
 - redazione piano di monitoraggio ambientale.